

Modello 770/2018: come “rendicontare” il bonus 80 euro

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Compilazione del rigo SX47

Il modello 770/2018 presenta una sezione dedicata alla rendicontazione del bonus IRPEF. Nonostante la natura di detrazione fiscale, il bonus “80 euro” deve essere gestito in modo diverso rispetto alle ritenute IRPEF in generale. In particolare, al sostituto d'imposta (o suo intermediario) si richiede, nel modello 770, una specifica rendicontazione, compilando le caselle che compongono l'apposito rigo SX47. Sono 5 le colonne che compongono tale rigo. Nella colonna 1 va indicato l'eventuale credito residuo dell'anno precedente. Come compilare le altre colonne?

Il “**bonus 80 euro**” è una misura prevista dal 2014 che ha l'obiettivo dichiarato di contribuire all'abbattimento del **cuneo fiscale**, ossia il differenziale tra il costo del lavoro sostenuto dall'azienda ed il netto in busta paga percepito dal lavoratore, per mezzo della riduzione delle ritenute IRPEF.

Introdotta dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, si caratterizza per alcune particolarità operative come la necessità di esposizione esplicita nel cedolino paga. Ciò consente una **facile verifica** della presenza della riduzione fiscale anche da parte dei non addetti ai lavori, senza dover procedere con i calcoli complessi tipici delle comuni detrazioni fiscali ordinariamente riconosciute in busta paga quali, ad esempio, quelle per lavoro o per coniuge e figli a carico.

La separazione dei calcoli e l'esposizione del bonus al di fuori dell'ordinaria gestione dell'IRPEF netta del cedolino hanno richiesto l'individuazione di una soluzione operativa che consentisse al sostituto d'imposta il **recupero** di quanto riconosciuto in busta paga.

La prima ipotesi, che prevedeva il recupero per mezzo di compensazioni con IRPEF e contributi INPS, fortunatamente non ha avuto seguito, ma ha tracciato la strada per la soluzione successivamente adottata: la compensazione nel modello F24 mediante l'apposito **codice tributo “1655”** (istituito con la risoluzione n. 48/e del 7 maggio 2014) delle somme erogate dal datore di lavoro/sostituto d'imposta.

Leggi anche [Modello 770/2018: novità nella compilazione del frontespizio](#)

Rigo SX47 del modello 770

Anche se a prima vista la liquidazione di 80 euro fissi mensili in busta paga può apparire una operazione banale, in realtà essa è soggetta alla verifica della presenza di alcuni requisiti e ad **operazioni di conguaglio** (alla conclusione del rapporto di lavoro e alla fine del periodo d'imposta) o di ricalcolo anche in corso di rapporto, ad esempio quando vengono superati durante l'anno i limiti di reddito previsti.

Da queste operazioni derivano, con tutta evidenza, da parte del **sostituto d'imposta**, erogazioni o trattenute di importi a titolo di bonus che l'Agenzia delle Entrate intende opportunamente mettere sotto controllo per mezzo dello strumento dedicato a questo scopo: il [Modello 770](#).

La collocazione del bonus IRPEF all'interno dell'articolo 13 del [TUIR](#), dedicato alle “altre